

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2516/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 455/94, che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1994/1995** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2518/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia ..... 6
- Regolamento (CE) n. 2519/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 7
- Regolamento (CE) n. 2520/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 9
- Regolamento (CE) n. 2521/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 11
- Regolamento (CE) n. 2522/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 13
- ★ **Direttiva 94/46/CE della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite** ..... 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Commissione**

94/675/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile <sup>(1)</sup> .....** 22

94/676/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 ottobre 1994, concernente l'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica (scuola veterinaria di Hannover, Germania) .....** 31

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993) .....** 32
- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1362/94 della Commissione, del 15 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 150 del 16. 6. 1994) .....** 33

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2516/94 DELLA COMMISSIONE  
del 18 ottobre 1994**

**che modifica il regolamento (CE) n. 455/94, che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che il regolamento (CE) n. 455/94 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato detti quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo dal

1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che da questo bilancio risultava non disponibile per la raffinazione in Francia ai sensi della regolamentazione comunitaria un quantitativo di 18 000 tonnellate; che, questo quantitativo essendo finalmente suscettivo di raffinazione a seconda delle condizioni previste da questa regolamentazione, si rende necessario correggere di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 455/94;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 455/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 48.

## ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco

(Periodo 1° marzo — 30 giugno 1994)

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	0	0	0	0
2. Guadalupa e Martinica	49	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2517/94 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle  
restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di  
commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di partecipare a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/94 <sup>(5)</sup>, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/94 <sup>(7)</sup>, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti

agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva delle seguenti sottovoci:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1995. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

*Articolo 2*

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

*Articolo 3*

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 5 al 9, alle ore 13 e dal 19 al 23, alle ore 13;
- per i mesi di agosto e novembre: dal 19 al 23, alle ore 13;
- per il mese di dicembre: dal 10 al 14, alle ore 13.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto, telecopia o telegramma indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa a una gara per più qualità, presentazioni o, se del caso, paesi di destinazione deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

3. Nell'offerta sono precisati:

- a) il regolamento che indice la gara nonché la gara parziale o specifica alla quale l'offerta si riferisce;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la quantità, la qualità e la sottovoce dell'olio d'oliva da esportare, nonché la presentazione dell'olio distinguendo l'olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e l'olio d'oliva diversamente presentato;
- d) il paese di destinazione, qualora la restituzione sia differenziata secondo la destinazione;
- e) l'importo della restituzione all'esportazione per 100 kg di olio d'oliva, espresso in ecu;
- f) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di olio d'oliva di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari almeno a 5 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, e a 20 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva diversamente presentato;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) essa contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'offerta è valida soltanto per una gara parziale o, se del caso, per una gara specifica. Nell'offerta può essere indicato che essa si considera presentata soltanto se il quantitativo aggiudicato rappresenta la totalità o una determinata parte del quantitativo offerto.

6. L'offerta nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono formulate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Non sono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle in esso previste.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

#### Articolo 4

1. Gli offerenti costituiscono una cauzione di 10 ECU per 100 kg di olio d'oliva da esportare. Per gli aggiudicatari, tale cauzione corrisponde a quella richiesta per il rilascio del titolo di esportazione.

2. Alle cauzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>. Gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché l'osservanza dei termini prescritti costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari:
  - per il quantitativo per il quale essi hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
  - se, ove la restituzione fissata nell'ambito della gara si applichi soltanto per taluni paesi terzi, viene fornita la prova che l'olio d'oliva è giunto a destinazione.

#### Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate senza indugio per telexscritto o per telecopia alla Commissione, in forma anonima.

#### Articolo 6

1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Secondo la stessa procedura può inoltre essere deciso:

- di fissare un quantitativo massimo per ogni gara parziale;
- di non dare seguito a una determinata gara parziale o specifica.

3. Le restituzioni sono differenziate in funzione della presentazione, a seconda che l'olio d'oliva sia condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri o sia diversamente presentato.

4. Ove sia prevista una differenziazione delle destinazioni, le restituzioni sono fissate in funzione della particolare situazione di ciascun paese di destinazione.

5. L'importo della restituzione è adeguato durante il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all'articolo 9 in funzione della variazione del prezzo di entrata intervenuta tra il giorno di entrata in vigore della restituzione e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione.

6. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, primo trattino, se viene fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta, per il quantitativo in essa indicato, è uguale o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.

#### *Articolo 7*

1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dell'entità della restituzione, partendo dall'offerente la cui offerta indica la restituzione all'esportazione meno elevata, sino a esaurimento del quantitativo massimo.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo

massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi in esse indicati, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, ovvero
- per aggiudicatario, sino a concorrenza di un volume massimo da determinare.

#### *Articolo 8*

L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Detto organismo rilascia altresì agli aggiudicatari, per il quantitativo loro attribuito, un titolo di esportazione recante, nella casella 22, la restituzione indicata nell'offerta e nel quale sono inoltre precisate la qualità, la presentazione e, se del caso, la destinazione dell'olio.

#### *Articolo 9*

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare, entro il periodo di validità del titolo di esportazione che gli è stato rilasciato, l'olio d'oliva corrispondente, per ciò che riguarda la quantità, la qualità e la presentazione, a quanto indicato nell'offerta, se del caso verso il paese di destinazione precisato nell'offerta stessa.

L'obbligo di cui sopra non è trasmissibile.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2518/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 ottobre 1994**

**che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 tonnellate di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i formaggi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1316/93 si riferiscono a quantitativi superiori a quelli disponibili; che è pertanto necessario fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il quarto periodo, ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per i formaggi del codice NC 0406, presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/93, sono accolte limitatamente al 4,9 %.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, possono essere presentate domande di titoli di importazione per il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

<sup>(2)</sup> GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2519/94 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	92,47 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	92,47 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	18,02 <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(11)</sup>
1001 90 91	60,64
1001 90 99	60,64 <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup>
1002 00 00	106,39 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	94,85
1003 00 90	94,85 <sup>(9)</sup>
1004 00 00	94,85
1005 10 90	92,47 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	92,47 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	97,42 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	35,13 <sup>(9)</sup>
1008 20 00	42,76 <sup>(4)</sup> <sup>(9)</sup>
1008 30 00	6,95 <sup>(9)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	6,95
1101 00 00	121,93 <sup>(9)</sup>
1102 10 00	189,02
1103 11 10	62,72
1103 11 90	143,69
1107 10 11	118,82
1107 10 19	91,53
1107 10 91	179,71 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	137,03 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	157,90 <sup>(10)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2520/94 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1994

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17

ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	1,07	0	0
0712 90 19	0	1,07	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	8,63
1001 90 99	0	0	0	8,63
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,07	0	0
1005 90 00	0	1,07	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	12,07
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	15,36	15,36
1107 10 19	0	0	0	11,48	11,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2521/94 DELLA COMMISSIONE****del 18 ottobre 1994****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2359/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2402/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

ne prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 24.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		10	11	12	1	2	3	4
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	-20,00	-20,00	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2522/94 DELLA COMMISSIONE**

del 18 ottobre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 18. 10. 1994, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	33,25 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	33,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	33,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	33,25 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	41,37
1701 99 10	41,37
1701 99 90	41,37 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

## DIRETTIVA 94/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1994

che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che il Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità europea, adottato dalla Commissione nel novembre 1990, ha indicato i cambiamenti che sarebbe stato necessario apportare alla normativa del settore in modo da sfruttare le potenzialità di questo mezzo di comunicazione; che il citato Libro verde propugnava, fra gli altri obiettivi, quello della piena liberalizzazione nel settore della fornitura di apparecchiature e servizi via satellite, ivi compresa l'abolizione di tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore, fatte salve le procedure per la concessione delle licenze e il libero (non ristretto) accesso alle capacità del segmento spaziale;
2. considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le comunicazioni via satellite<sup>(1)</sup>, appoggia le posizioni che la Commissione aveva sostenuto nel predetto Libro verde e individua i seguenti grandi obiettivi: l'armonizzazione e la liberalizzazione di adeguate stazioni terrestri per collegamenti via satellite, inclusa, se del caso, l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali di tale settore, fatte salve, in particolare, le condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;
3. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature per telecomunicazioni via satellite<sup>(2)</sup>, ha esortato la Commissione ad emanare i provvedimenti necessari per istituire un quadro normativo in cui siano soppressi i vincoli attuali e sviluppate nuove attività nel campo delle comunicazioni via satellite e, nel contempo, ha sottolineato l'esigenza di armonizzare e liberalizzare i mercati dei servizi e delle attrezzature per satelliti;
4. considerando che vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazione via satellite ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze; che, tuttavia, in alcuni Stati membri le licenze vengono ancora concesse sulla base

di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o, nel caso di operatori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni, restano soggette a restrizioni tecniche quali il divieto di allacciare gli impianti alla rete commutata gestita dall'organismo di telecomunicazioni; che altri Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi accordati alle imprese pubbliche nazionali;

5. considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni<sup>(3)</sup>, modificata dall'accordo SEE, prevede l'abolizione di diritti speciali o esclusivi di importazione, commercializzazione, allacciamento, esercizio e manutenzione degli apparecchi terminali di telecomunicazione; che questa abolizione non riguarda tutti i tipi di apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite;
6. considerando che, con sentenza 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, Francia/Commissione<sup>(4)</sup>, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità della direttiva 88/301/CEE; che, tuttavia, la Corte ne ha dichiarati nulli alcuni articoli in base al rilievo che né dalle disposizioni né dalla motivazione del provvedimento si può desumere quali siano i diritti concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti sia in contrasto con le varie disposizioni del trattato; che, per quanto riguarda l'importazione, la messa in commercio, l'allacciamento, l'installazione e/o la manutenzione degli apparecchi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono in pratica i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,
  - limita, a due o più, il numero di dette imprese sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
  - designa, diversamente da tali criteri, numerose imprese in concorrenza, o
  - conferisce a ciascuna impresa, diversamente da detti criteri, vantaggi di natura giuridica o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla

<sup>(1)</sup> GU n. C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73.<sup>(4)</sup> Racc. 1991, pag. I-1223.

capacità di qualsiasi altra impresa di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Detta definizione non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE.

7. considerando che l'esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione di tali apparecchiature sia per quanto riguarda l'importazione e la commercializzazione degli apparecchi di telecomunicazioni, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l'allacciamento, l'installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori; che, tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste tipicamente un'ampia gamma di apparati di telecomunicazioni nonché del probabile sviluppo dei mercati nei quali è presente finora un numero limitato di fabbricanti, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente — per esempio non prevedendo una procedura di autorizzazione pubblica e non discriminatoria — limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, è in grado di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi;

che tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all'articolo 30 del trattato; che nessuna delle caratteristiche specifiche delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite o dei mercati della loro vendita e manutenzione è tale da giustificare il trattamento discriminatorio di cui potrebbero essere oggetto, sul piano normativo, rispetto ad altri apparecchi terminali di telecomunicazione; che, di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

8. considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite devono ottemperare ai requisiti essenziali armonizzati dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup> con particolare riferimento all'uso efficiente delle bande di frequenza; che sarà possibile vigilare sull'osservanza di questi requisiti essenziali in parte mediante il rilascio di licenze di concessione dei servizi; che un coordinamento dei requisiti essenziali verrà attuato in gran parte grazie all'adozione di norme tecniche comuni e all'armonizzazione delle condizioni di concessione delle licenze; che, qualora tali condizioni non siano armonizzate, gli Stati membri dovranno comunque modificare le loro norme; che, in entrambi i casi, gli Stati membri devono nel frattempo garantire che l'applicazione di tali norme tecniche non determini ostacoli agli scambi commerciali;
9. considerando che l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi relativi all'allacciamento delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via satellite comporta di necessità il riconoscimento del diritto di allacciare queste apparecchiature alle reti commutate gestite dagli organismi di telecomunicazioni (OT) in modo che i concessionari dei servizi possano offrirli al pubblico;
10. considerando che la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni<sup>(2)</sup>, modificata dall'accordo SEE, dispone che siano aboliti i diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni; che, tuttavia, i servizi di comunicazione via satellite sono esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;
11. considerando che, con sentenza 17 novembre 1992, cause riunite C-271/90, C-281/90, C-289/90, Spagna/Commissione<sup>(3)</sup>, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità della direttiva 90/388/CEE; che, tuttavia, la Corte ha annullato la direttiva nella parte in cui si riferisce ai diritti speciali in base al rilievo che né dall'articolo né dalla motivazione del provvedimento risulta con precisione quali tipi di diritti speciali siano concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti sia in contrasto con le norme del trattato; che, pertanto, è necessario definire tali diritti nella presente direttiva; che, per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono, in concreto, i diritti concessi dagli Stati membri ad un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

<sup>(1)</sup> GU n. L 290 de 24. 11. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Racc. 1992, pag. I-5833.

- limita, a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire tali servizi, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire tali servizi, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi di natura legale o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire gli stessi servizi di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

che detta definizioni non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato;

che nel settore dei servizi di telecomunicazioni siffatti vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare possono consistere, fra l'altro, nel diritto di effettuare acquisti obbligatori nell'interesse generale in deroga alle vigenti norme nel settore dell'urbanistica oppure nella possibilità di ottenere autorizzazioni senza necessità di esperire le procedure ordinarie;

12. considerando che, se uno Stato membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di telecomunicazioni via satellite grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 59 del trattato, ove essa non sia giustificata con riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o diretti ad altri Stati membri; che, nel caso dei servizi offerti dalle reti di comunicazione via satellite, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazione via satellite ed altri sistemi di comunicazione basati su tecniche spaziali o terrestri; che, di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi soddisfino i requisiti essenziali relativi alle comunicazioni via satellite, non è giustificato un trattamento normativo diverso di queste ultime; che, d'altro canto, i diritti speciali consistenti esclusivamente in vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare non precludono in linea di massima l'accesso al mercato da parte di altre imprese; che la compatibilità di detti diritti con il trattato deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata;
13. considerando che i diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni via satellite sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate; che tali diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da questi organismi, rafforzando quindi detta posizione, e che i diritti esclusivi concessi nel campo delle comunicazioni via satellite sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;
14. considerando che questi diritti esclusivi che limitano l'accesso al mercato hanno altresì l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni via satellite che sarebbero teoricamente possibili, ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore; che, dato che le loro decisioni d'investimento si basano probabilmente su diritti esclusivi, le imprese in questione si trovano spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo di tecnologie terrestri, mentre i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie di comunicazione via satellite; che gli organismi di telecomunicazioni hanno in genere dato la preferenza allo sviluppo di collegamenti terrestri a fibre ottiche, mentre alle comunicazioni via satellite si è fatto prevalentemente ricorso come soluzione tecnica di ultima istanza, quando il costo delle alternative terrestri risultava proibitivo oppure per applicazioni quali la radiodiffusione di dati e/o la radiodiffusione televisiva, trascurandone le intrinseche caratteristiche di tecnologia di trasmissione pienamente complementare; che, pertanto, nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni via satellite, situazione incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;
15. considerando che, tuttavia, laddove si tratti della prestazione di servizi via satellite, le procedure per la concessione delle licenze e le procedure di dichiarazione sono giustificate se ed in quanto siano intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali, fatto salvo il principio di proporzionalità; che la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione; che, per esempio nel caso della fornitura di un servizio via satellite che implica esclusivamente l'uso di una stazione ausiliaria a terra VSAT (ricezione con antenna molto piccola) in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe imporre soltanto obblighi di dichiarazione;

16. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni; che, in forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente agli Stati membri di mantenere in vigore, per il momento, i diritti esclusivi in relazione ai servizi di telefonia vocale; che i servizi di telefonia vocale sono definiti, nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE, come la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; che, nel caso del trasporto diretto e della commutazione della voce su una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, tale fornitura al pubblico in generale può avvenire unicamente quando tale rete sia allacciata alla rete pubblica commutata; che, per quanto riguarda tutti i servizi diversi dalla telefonia vocale, non si giustifica alcun trattamento speciale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, in particolare se si tiene conto del contributo del tutto marginale di tali servizi al fatturato globale degli organismi di telecomunicazioni;
17. considerando che la fornitura di servizi attraverso una rete per collegamenti via satellite per la diffusione di programmi radiotelevisivi rappresenta un servizio di telecomunicazioni ai fini della presente direttiva ed è quindi soggetta alle disposizioni in essa contenute; che, nonostante l'abolizione di alcuni diritti speciali ed esclusivi con riferimento alle stazioni terrestri per collegamenti via satellite adibite alla sola ricezione dei segnali e non allacciate alla rete pubblica in uno Stato membro e l'abolizione di diritti speciali ed esclusivi con riferimento ai servizi per collegamenti via satellite previsti per emittenti pubbliche o private, il contenuto dei servizi di radiodiffusione via satellite al pubblico forniti attraverso le bande di frequenza previste dai regolamenti sulle radiocomunicazioni sia per i servizi di radiodiffusione via satellite che per i servizi via satellite fissi continuerà ad essere oggetto di specifiche normative nazionali adottate dagli Stati membri nell'osservanza del diritto comunitario e, pertanto, non rientra nel disposto della presente direttiva;
18. considerando che la presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento equivalente nei paesi terzi;
19. considerando che l'offerta, da parte dei gestori dei satelliti, di capacità del segmento spaziale per sistemi di comunicazione via satellite nazionali, privati o internazionali a gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite risulta tuttora soggetta, da parte delle autorità di regolamentazione di alcuni Stati membri, a restrizioni diverse da quelle compatibili con gli accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti richieste dagli impegni internazionali assunti dagli Stati membri; che queste restrizioni aggiuntive sono in contrasto con l'articolo 59 del trattato, dal quale risulta che a detti gestori dei satelliti deve essere garantita piena libertà di fornire i loro servizi in tutto il territorio della Comunità una volta ottenuta la licenza in uno Stato membro;
20. considerando che nella maggior parte degli Stati membri i test per accertare se le stazioni terrestri per collegamenti via satellite dei gestori autorizzati diversi dai gestori nazionali siano conformi alle specifiche che disciplinano l'accesso tecnico ed operativo alla capacità dei sistemi intergovernativi di satelliti vengono effettuati ad opera del firmatario del paese sul cui territorio è in funzione la stazione; che tali valutazioni della conformità vengono pertanto effettuate da fornitori di servizi che sono concorrenti; che ciò è incompatibile con le norme del trattato, in particolare con l'articolo 3, lettera g) e con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86; che gli Stati membri devono pertanto provvedere affinché tali valutazioni di conformità vengano effettuate direttamente fra il gestore della rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite in questione e l'organizzazione intergovernativa stessa, sotto la supervisione delle sole autorità di controllo competenti;
21. considerando che la maggior parte della capacità disponibile del segmento spaziale viene offerta dalle organizzazioni internazionali di satelliti; che le tariffe per l'uso di tale capacità risultano tuttora elevate in molti Stati membri per il fatto che la capacità stessa può essere acquistata esclusivamente dall'organismo che ha firmato in rappresentanza dello Stato membro in questione; che siffatta esclusiva, sancita da alcuni Stati membri, determina la compartimentazione del mercato interno con pregiudizio dei clienti che chiedono di acquistare tale capacità; che, in conseguenza di ciò, il Consiglio, nella sua risoluzione del 19 dicembre 1991, ha esortato gli Stati membri a migliorare ed ampliare l'accesso ai segmenti spaziali delle organizzazioni intergovernative che gestiscono i sistemi via satellite; che, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio di sistemi separati, provvedimenti restrittivi assunti in forza di convenzioni internazionali firmate da alcuni Stati membri potrebbero anch'essi produrre effetti incompatibili con il diritto comunitario, in quanto limitano l'offerta di servizi a danno dei consumatori nel senso precisato dall'articolo 86, lettera b) del trattato; che, nell'ambito delle organizzazioni internazionali di satelliti, sono in corso revisioni dei rispettivi atti costitutivi, in particolare allo scopo di migliorare l'accesso a sistemi distinti, nonché l'impianto e l'esercizio di questi ultimi; che, per mettere la Commissione in grado di svolgere i

compiti di vigilanza assegnate dal trattato, è necessario predisporre opportuni strumenti per aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi di cooperazione sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 234, paragrafo 2 del trattato ;

22. considerando che, nel valutare le misure della presente direttiva, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato sanciti dall'articolo 2, nonché di quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete terrestre non è ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare da parte di questi Stati membri, ove occorra, per quanto riguarda i servizi via satellite, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per l'applicazione effettiva della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

La direttiva 88/301/CEE è così modificata :

- 1) L'articolo 1 è così modificato :

- a) L'ultima frase del primo trattino è sostituita dal seguente testo :

« Rientrano tra i terminali anche le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite. »

- b) Sono aggiunti i seguenti trattini :

« — "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

— limita a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

— designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti, o

— conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di importare, immettere in commercio, di allacciare, di installare e/o di provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti ;

— "apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate o soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere ("rice-trasmittenti") o unicamente per ricevere ("rice-

venti") segnali di radiocomunicazioni via satelliti od altri sistemi nello spazio. »

- 2) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente :

« Gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi provvedono alla soppressione di tutti i diritti esclusivi nonché dei diritti speciali i quali

- a) limitano a due o più il numero delle imprese ai sensi dell'articolo 1 non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- b) designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti ai sensi dell'articolo 1. »

- 3) All'articolo 3, il primo trattino è sostituito dai seguenti :

« — per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni e/o l'installazione quando le apparecchiature non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 93/97/CEE del Consiglio (\*) oppure, in assenza di tali regolamentazioni, quando tali apparecchiature non soddisfano i requisiti essenziali indicati nell'articolo 4 della suddetta direttiva. In assenza di regole tecniche comuni o di condizioni di regolamentazione armonizzate, le norme nazionali devono essere proporzionate ai suddetti requisiti essenziali e devono essere notificate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE ;

— per gli altri apparecchi terminali, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni quando tali apparecchi non rispondono alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 91/263/CEE del Consiglio (\*\*) o, in assenza di tali regolamentazioni, non soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 4 di tale direttiva.

(\*) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. »

#### Articolo 2

La direttiva 90/388/CEE è così modificata :

- 1) L'articolo 1 è così modificato :

- a) Il paragrafo 1 è così modificato :

- i) Il secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica ; ».

ii) Viene inserito un nuovo trattino dopo il terzo trattino :

- « — “diritti speciali”, i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,
  - limita a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
  - designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
  - conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti ; ».

iii) Il quarto trattino è sostituito dal seguente :

- « — “servizi di telecomunicazioni”, i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione, e i servizi via satellite ; ».

iv) Dopo il quarto trattino sono inseriti i seguenti trattini :

- « — “reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite”, un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite ;
- “servizi di rete via satellite”, l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite ; i servizi in oggetto consistono perlomeno nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (“collegamento ascendente”) mediante stazioni terrestri per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrestri (“collegamento discendente”) ;
- “servizi di comunicazione via satellite”, i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite ;

— “servizi via satellite”, la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e/o di servizi di rete via satellite ».

v) Al sesto trattino, il secondo periodo è sostituito dal seguente :

« Tali motivi sono la sicurezza della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati ; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, la tutela della sfera privata nonché, nel caso dei servizi di rete via satellite, l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via satellite ed altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni terrestri o spaziali. »

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. La presente direttiva non si applica al servizio telex e alle radiocomunicazioni mobili terrestri. »

2) L'articolo 2 è così modificato :

a) Il primo comma è sostituito dal seguente testo :

« Salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri aboliscono le misure atte a concedere :

- a) diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, e
- b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- c) diritti speciali che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi di telecomunicazioni.

Essi adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascun gestore venga garantito il diritto di fornire qualsiasi servizio di telecomunicazioni che non sia la telefonia vocale. »

b) Sono aggiunti i seguenti commi :

« Gli Stati membri comunicano i criteri che adottano per la concessione delle autorizzazioni, nonché le condizioni associate a autorizzazioni e le procedure di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmettenti a terra.

Gli Stati membri continuano ad informare la Commissione di ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure per la concessione delle licenze o a modificare le procedure vigenti. »

3) L'articolo 6 è così modificato :

a) Dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti commi :

« Gli Stati membri provvedono affinché, nell'imporre ai fornitori dei servizi eventuali canoni nell'ambito di regimi di autorizzazione, questi si basino su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

I canoni e i criteri sui quali essi si basano, nonché eventuali modificazioni, sono pubblicati in forme atte a rendere facilmente accessibili le relative informazioni.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, e in seguito nel caso di modificazioni, le modalità in base alle quali le suddette informazioni vengono rese accessibili. La Commissione provvede regolarmente a pubblicare gli estremi delle notificazioni. »

b) È aggiunto il comma seguente :

« Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale. »

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali Intelsat,

Inmarsat, Eutelsat e Intersputnik per la gestione di servizi via satellite, comunicano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, le informazioni in loro possesso relative a qualsiasi misura atta a recare pregiudizio all'osservanza delle norme di concorrenza del trattato CE o a compromettere il raggiungimento degli scopi della presente direttiva o delle direttive del Consiglio in materia di telecomunicazioni.

#### *Articolo 4*

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza degli articoli 1 e 2 della presente direttiva.

#### *Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1994

che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti dal Cile per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/436/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/188/CE<sup>(3)</sup>; che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente in Cile trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità in Cile hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 12 stabilimenti e nel quale sono state modificate le informazioni di 1 stabilimento;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato B della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO B

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

## I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
01003	Proceamar SA Arica	30. 12. 1995
01007	Frigopesca SA Arica	30. 8. 1995
01011	Agropesca SA Arica	30. 4. 1995
01012	Novamar SA Arica	30. 8. 1995
01013	Pesquera Marvesa SA Arica	30. 8. 1995
01017	Hema SA Arica	30. 8. 1995
01060	Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique	30. 12. 1995
01062	Sociedad Marítima y Armadora San Jorge Ltda Iquique	30. 4. 1995
01064	Pesquera del Norte SA Iquique	30. 12. 1995
01065	Pesquera Vamar Ltda Iquique	30. 4. 1995
01068	Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique	30. 4. 1995
01069	Pesquera Centomar Ltda Iquique	30. 4. 1995
01070	Sarmenia Cultivos Marinos Iquique	30. 4. 1995
01072	Pesquera Helga Mánquez Monardez-Iquique	30. 4. 1995
01073	Pesquera Guimar SA Iquique	30. 4. 1995
01074	Octomar Importaciones-Exportaciones Ltda Iquique	30. 4. 1995
02005	Helga Mánquez Monardes Tocopilla	30. 4. 1995
02022	Pesquera Friomar Ltda Antofagasta	30. 12. 1995
02023	Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02024	Ricardo Devoto Riveros Antofagasta	30. 4. 1995
02025	Pesquera Marazul Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02029	Universidad de Antofagasta Antofagasta	30. 12. 1995
02030	Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta	30. 8. 1995
02035	Pesquera Arántzazu SA Antofagasta	30. 8. 1995
02037	Norpesca Ltda Antofagasta	30. 4. 1995
02040	Granja Marina SA Antofagasta	30. 4. 1995
02043	Oriele Rojas Rojas Antofagasta	30. 8. 1995
02044	Consuelo Freire Saavedra Antofagasta	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
02046	Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta	30. 8. 1995
02049	Pesquera Obilinovic Ltda Antofagasta	30. 8. 1995
02050	Pesquera y Conservera Tamai Ltda Taltal	30. 12. 1995
02066	Santana y Cía Ltda Mejillones	30. 4. 1995
03061	Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera	30. 4. 1995
03062	Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera	30. 12. 1995
03067	Gilframar Ltda Caldera	30. 12. 1995
03072	Pesquera Playa Blanca SA Caldera	30. 12. 1995
03073	Cabo Negro SA Caldera	30. 12. 1995
03074	Pesquera Skuna Ltda Caldera	30. 12. 1995
03077	Pesquera Huillinco Ltda Caldera	30. 4. 1995
03078	Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera	30. 4. 1995
03079	Pesquera MTS-CA SA Caldera	30. 4. 1995
03090	Mar del Norte Ltda Caldera	30. 12. 1995
03094	Cultivos Marinos Flamenco Ltda Caldera	30. 4. 1995
03095	Cultivos Marinos Internacionales SA Caldera	30. 4. 1995
04002	Sarpesca SA Coquimbo	30. 4. 1995
04004	Luis Felipe Videla Julio Coquimbo	30. 12. 1995
04005	Pesquera Humboldt SA Coquimbo	30. 12. 1995
04007	Pesquera San José SA Coquimbo	30. 12. 1995
04009	Soc. Pesquera Baquedano Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04010	Soc. Procesadora de Alimentos Provelco Ltda Coquimbo	30. 12. 1995
04011	Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo	30. 12. 1995
04012	Frigorifico dal Nord Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04013	Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo	30. 12. 1995
04017	Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo	30. 12. 1995
04023	Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo	30. 4. 1995
04031	Pesquera Andacollo SA Coquimbo	30. 4. 1995
04052	Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo	30. 4. 1995
04056	Sociedad Pesca Marina Ltda Coquimbo	30. 4. 1995
04057	Com. E Inversiones Loanco Ltda Tongoy	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
04059	Omega Seafoods Coquimbo	30. 4. 1995
05003	Pesquera Quintero SA Quintero	30. 4. 1995
05004	Pesquera Papudo SA Quintero	30. 4. 1995
05005	Sociedad Comercial e Industrial Golden Seagull Quintero	30. 4. 1995
05011	Pesquera Santa Lucía SA Quintero	30. 4. 1995
05054	Comercial Alesa SA Valparaíso	30. 4. 1995
05057	Pesquera Francis Drake SA Valparaíso	30. 4. 1995
05060	Conservera Trans Antarctic Ltda Valparaíso	30. 12. 1995
05067	La Ballenita Ltda Valparaíso	30. 4. 1995
05071	Intercomercial Sama SA Valparaíso	30. 4. 1995
05077	Mavicruz SA Valparaíso	30. 4. 1995
05079	Pesquera Marli Mar SA Valparaíso	30. 4. 1995
05200	Pesquera Catalina San Antonio	30. 4. 1995
05205	Jaime Azócar Campusano San Antonio	30. 4. 1995
05210	Pesquera Santo Domingo SA San Antonio	30. 4. 1995
05211	Pesquera San Sebastián SA San Antonio	30. 4. 1995
05212	Pesquera Mamiña SA San Antonio	30. 4. 1995
05214	Pesquera Marazul Ltda San Antonio	30. 4. 1995
05218	Compañía de Comercio Montemar SA San Antonio	30. 4. 1995
07005	Pesquera Constitución Ltda Constitución	30. 4. 1995
08003	Chile Algas Talcahuano	30. 12. 1995
08090	Conservas Multiexport SA Coronel	30. 12. 1995
08097	Arlavan Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08098	Comercial Alesa SA Talcahuano	30. 4. 1995
08100	Pesquera Santa María SA Talcahuano	30. 4. 1995
08104	Prodemar Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08107	Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08113	Iquique-Guanaye Talcahuano	30. 12. 1995
08116	Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08119	Pesquera del Cabo SA Talcahuano	30. 12. 1995
08120	Pesquera San José del Sur SA Talcahuano	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (')
08123	Pesquera El Golfo SA Talcahuano	30. 4. 1995
08128	Pesquera Cantábrico SA Talcahuano	30. 8. 1995
08133	Unifish SA Talcahuano	30. 12. 1995
08134	Pesquera América Fish Ltda Talcahuano	30. 4. 1995
08136	Frioexport SA Coronel	30. 4. 1995
08137	Heriberto Muñoz Concha Talcahuano	30. 4. 1995
08138	Pesquera Grimar SA Talcahuano	30. 4. 1995
08141	Frigorífico Talcahuano Talcahuano	30. 4. 1995
08142	Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano	30. 4. 1995
08143	Compañía Pesquera Camanchaca SA Tomé	30. 12. 1995
08146	Pesquera Larus Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08148	Unifish Canning Talcahuano	30. 12. 1995
08150	Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano	30. 12. 1995
08152	La Fuente del Mar Talcahuano	30. 12. 1995
08157	Thomas Campbell G. Talcahuano	30. 4. 1995
08250	Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano	30. 12. 1995
08252	Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Coronel	30. 12. 1995
08253	Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel	30. 4. 1995
08254	Independent Fisheries SA Coronel	30. 4. 1995
08259	Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel	30. 8. 1995
08264	Pesquera del Norte SA Coronel	30. 12. 1995
08269	Ferrol Ltda Coronel	30. 8. 1995
09009	Conservasur Ltda Temuco	30. 12. 1995
10012	Fast-Service Ltda Valdivia	30. 4. 1995
10014	Serviven SA Valdivia	30. 12. 1995
10018	Piscícola Entrerríos SA Valdivia	30. 4. 1995
10019	Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia	30. 4. 1995
10030	Isla Tenglo Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10032	Eicomar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10034	Pesquera Trans Antarctic Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10036	Proaustral Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
10037	Jaalmar Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10039	Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10050	Pesquera Royale Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10053	Alimentos Multiexport SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10054	Infrimar Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10055	Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10057	Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10058	Asenav SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10060	Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt	30. 4. 1995
10063	Tamai Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10064	Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10066	Aquasur Fisheries SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10067	Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10068	Dipromar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10070	Nichiro Chile Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10072	Pesquera Aguamar SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10076	Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10080	Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10081	Conservamar SA Puerto Montt	30. 12. 1995
10082	Produal Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10083	Seabay Chile SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10084	Ventisqueros SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10085	Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt	30. 12. 1995
10092	Vartich Comercio Exterior Puerto Montt	30. 12. 1995
10097	Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10100	Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt	30. 12. 1995
10103	Canales del Sur SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10111	Acuicultura Lago Verde y Cia Ltda Puerto Montt	30. 4. 1995
10116	Comercial e Industrial del Sur SA Puerto Montt	30. 8. 1995
10120	Aquachile SA Puerto Montt	30. 4. 1995
10150	Conservera San Rafael Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10154	Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco	30. 12. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
10156	Fitz-Roy SA Calbuco	30. 12. 1995
10157	Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco	30. 12. 1995
10158	Pesquera Puluqui Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10159	Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco	30. 12. 1995
10160	Aguas Claras SA Calbuco	30. 12. 1995
10163	South Pacific Fishing Co. SA Calbuco	30. 12. 1995
10166	Conservera Sacramento SA Calbuco	30. 12. 1995
10180	Pesquera American Seafood Ltd Ancud	30. 12. 1995
10182	Infrimar Ltda Ancud	30. 4. 1995
10183	Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud	30. 4. 1995
10189	Pesquera Messamar SA Ancud	30. 12. 1995
10190	Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud	30. 12. 1995
10195	Cultivos Marinos Chile SA Ancud	30. 4. 1995
10210	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	30. 12. 1995
10212	Promex Ltda Castro	30. 12. 1995
10216	Pesquera Andina SA Castro	30. 4. 1995
10217	Salmones Aucar Ltda Castro	30. 8. 1995
10220	Pesquera Unichile SA Castro	30. 12. 1995
10221	Salmones Antártica SA Castro	30. 4. 1995
10223	Conservas Dalcahue SA Castro	30. 12. 1995
10225	Comercial Gop Ltda Castro	30. 6. 1995
10226	Skiring Salmón Ltda Castro	30. 4. 1995
10227	Pesquera Unimarc SA Castro	30. 4. 1995
10228	Frigorífico Dalcahue SA Castro	30. 4. 1995
10229	Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro	30. 12. 1995
10231	Antarrío SA Castro	30. 4. 1995
10232	Maintec SA Castro	30. 12. 1995
10235	Procesadora Avalón SA Castro	30. 8. 1995
10237	Cultivos Achao SA Castro	30. 4. 1994
10238	René Díaz Miranda Castro	30. 12. 1995
10240	Empresa Pesquera Apiao Ltda Castro	30. 4. 1995
10241	Los Elefantes SA Castro	30. 4. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
10255	Salazar y Cerna Ltda Quellón	30. 12. 1995
10256	Pesquera Palacios SA Quellón	30. 12. 1995
10258	Salmones Quellón Ltda Quellón	30. 12. 1995
10259	Pacific Star SA Quellón	30. 12. 1995
10267	Sociedad Comercial Madrinós Principado Quellón	30. 12. 1995
10280	Yadrán Quellón SA Quellón	30. 4. 1995
11004	Pesquera Friosur SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
11006	Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén	30. 4. 1995
11007	Darwin Ltda Puerto Aysén	30. 12. 1995
11010	Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén	30. 4. 1995
11012	Pesca Chile SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
11014	Pesca Austral SA Puerto Aysén	30. 12. 1995
11018	Salmones Antártica Puerto Aysén	28. 8. 1995
11025	Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén	30. 12. 1995
11026	Pesquera Palacios SA Puerto Aysén	30. 4. 1995
12004	Pesquera Cabo de Hornos SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12006	Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas	30. 12. 1995
12007	Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas	30. 12. 1995
12008	Pesquera Teresa Saldivia Moraga Punta Arenas	30. 4. 1995
12015	Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas	30. 12. 1995
12016	Comercial Comtesa SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12027	Pesquera Edgardo Higuera Iturra Punta Arenas	30. 4. 1995
12028	Pesquera Royale Ltda Punta Arenas	30. 12. 1995
12029	Pesquera del Estrecho SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12030	Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas	30. 12. 1995
12033	Cidepes Ltda Puerto Williams	30. 12. 1995
12036	Pesquera Edén Ltda Puerto Natales	30. 12. 1995
12038	Copra Ltda Punta Arenas	30. 4. 1995
12039	Pesca Chile SA Punta Arenas	30. 4. 1995
12042	Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas	30. 4. 1995
12048	Pesca Suribérica SA Punta Arenas	30. 4. 1995
13024	Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago	30. 8. 1995

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (*)
13027	Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago	30. 8. 1995
13030	Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago	30. 4. 1995
13031	Comercial Magna Ltda Santiago	30. 4. 1995
13032	Finamar SA Santiago	30. 8. 1995
13035	Comercial e Industrial Alichile LT Santiago	30. 8. 1995
13043	Chile Seafoods SA Santiago	30. 12. 1995
13044	Frigorífico Seminario Ltda Santiago	30. 4. 1995
13051	Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago	30. 4. 1995
13052	Maximiliano Garcia M Padre Hurtado	30. 4. 1995

(\*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

## II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al (*)
1231	"Faro de Hércules" B/F	Pesca Chile	30. 4. 1995
1472	Iber I	Iber Chile Ltda	30. 4. 1995
2001	San Rafael	Pesquera Iquique Guanaye	30. 4. 1995
2007	Jing Jang I	Empresa Daerim Fishery Co Ltda	30. 4. 1995
2009	Kirishima	Emdepes SA	30. 4. 1995
2011	Puerto Ballena	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2012	Miño	Pesquera Suraustral SA	30. 4. 1995
2013	Betanzos	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2014	Pedrosa	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2015	Gualas	Pesquera Alba Ltda	30. 4. 1995
2016	Chomapi Maru	Pesca Chile SA	30. 4. 1995
2018	Elqui	Pesquera de Los Andes SA	30. 4. 1995
2019	Unzen	Endepes SA	30. 4. 1995
2020	Mar del Sur I	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2021	Mar del Sur II	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2022	Ercilla	Pesquera de Los Andes SA	30. 4. 1995
2023	Cisne Blanco	Pesca Cisnes SA	30. 4. 1995
2024	Cisne Verde	Pesca Cisnes SA	30. 4. 1995
2025	Mar del Sur III	Pesquera Mar del Sur SA	30. 4. 1995
2026	Isla Isabel	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2030	Antonio Lorenzo	Concar SA	30. 4. 1995
2031	Isla Sofía	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2032	Isla Camila	Pesca Suribérica SA	30. 4. 1995
2034	Chamiza	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2035	Chacabuco	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2036	Charrúa	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2037	Chaval	Pesquera Punta Arenas SA	30. 4. 1995
2038	María Tamara	Concar SA	30. 4. 1995
2039	Friosur V	Friaysen SA	30. 4. 1995

(\*) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1994

concernente l'aiuto finanziario supplementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica (scuola veterinaria di Hannover, Germania)

(94/676/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,considerando che il compito di collegare i vari laboratori degli Stati membri responsabili per la diagnosi della peste suina classica è stato affidato, con decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica<sup>(3)</sup>, allo « Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover » di Hannover, Germania; che l'articolo 5 della decisione 81/859/CEE limita detto compito di collegamento a un periodo di cinque anni;considerando che la durata delle misure fissate con decisione 81/859/CEE è stata estesa per un ulteriore periodo di cinque anni con la decisione 87/65/CEE<sup>(4)</sup>; che le misure adottate con la suddetta decisione sono scadute nel febbraio 1993;considerando che con decisione 93/384/CEE<sup>(5)</sup> l'istituto di virologia della scuola veterinaria di Hannover è stato confermato come laboratorio di riferimento comunitario per la peste suina classica;considerando che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e l'istituto di virologia della scuola veterinaria di Hannover, conformemente alla decisione 93/667/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica; che occorre prorogare tale contratto per consentire al laboratorio di riferimento di assolvere le funzioni e i compiti previsti dall'allegato VI alla direttiva 80/217/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere prorogato per un altro anno; che detto aiuto sarà riesaminato per essere prorogato prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Comunità concede un aiuto finanziario supplementare al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica, per un importo massimo di 130 000 ECU.

*Articolo 2*

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto stipulato in base alla decisione 93/667/CE viene prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della direzione generale dell'Agricoltura è autorizzato a firmare la clausola aggiuntiva al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento conformemente ai termini del contratto di cui alla decisione 93/667/CE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 32.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993)

Pagina 19, articolo 51 :

*anziché*: « I formulari di domanda del certificato d'origine sono... »,

*leggi*: « I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono... »;

pagina 41, articolo 150, paragrafo 5 :

*anziché*: « ... le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del... »,

*leggi*: « ... le disposizioni del paragrafo 1 e del... »;

pagina 41, articolo 151, paragrafo 5 :

*anziché*: « ... le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del... »,

*leggi*: « ... le disposizioni del paragrafo 1 e del... »;

pagina 133, articolo 566, paragrafo 1 :

*anziché*: « Fatto salvo l'articolo 567, il tasso di rendimento, qual è definito all'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, ... »,

*leggi*: « Fatto salvo l'articolo 567, il tasso di rendimento, qual è definito all'articolo 114, paragrafo 2, lettera f), del codice, ... »;

pagina 135, articolo 576, paragrafo 2 :

*anziché*: « ... , alle persone la cui contabilità di magazzino, prevista all'articolo 536, paragrafo 3, non possa essere verificata. »,

*leggi*: « ... , alle persone la cui contabilità di magazzino, prevista all'articolo 556, paragrafo 3, non possa essere verificata. »;

pagina 143, articolo 614 :

*anziché*: « Quando dopo la compilazione del bollettino INF 1, conformemente all'articolo 612, paragrafo 1, venga richiesta... »;

*leggi*: « Quando dopo la compilazione del bollettino INF 1, a norma dell'articolo 612, venga richiesta... »;

pagina 408, allegato 23 :

*sopprimere*: « 3. L'espressione... in precedenza descritte. »;

pagina 411, allegato 23 :

Tra « Articolo 32, paragrafo 2 » e « Articolo 143, paragrafo 1, lettera e) » inserire una nuova linea da leggersi come segue :

« Riferimento alle disposizioni d'applicazione del codice doganale »	Note »
--	--------

Tra « Articolo 143, paragrafo 1, lettera e) » e « Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), punto i) » inserire una nuova linea da leggersi come segue :

« Articolo 150, paragrafo 1 Articolo 151, paragrafo 1 »	L'espressione "e/o" consente di far riferimento alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni descritte al paragrafo 1 delle note interpretative dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b). »
--	---

pagina 413, allegato 24, paragrafo 2 :

*anziché*: « ... dell'articolo 32, del Codice, ... »,

*leggi*: « ... dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del Codice... ».

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1362/94 della Commissione, del 15 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 150 del 16 giugno 1994)*

Pagina 10, allegato, punto II, paragrafo 5, lettera b) — « MESSICO »:

*anziché:* « "Valle de Arcina" »,

*leggi:* « "Valle de las Arsinas" ».

Pagina 23, allegato, punto III, paragrafo 8, capitolo « 32. EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA »:

*anziché:* « Game ern »,

*leggi:* « Game crn »;

*anziché:* « Greñas ern »,

*leggi:* « Grenaš crn »;

*anziché:* « Prokupoo »,

*leggi:* « Prokupec »;

*anziché:* « Ekadarka erna »,

*leggi:* « Skadarka crna ».

Pagina 24, allegato, punto III, paragrafo 8, capitolo « 32. EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA »:

*anziché:* « Melničko erno »,

*leggi:* « Melničko crno »;

*anziché:* « Orenäs bel »,

*leggi:* « Grenaš bel »;

*anziché:* « Sardone »,

*leggi:* « Šardone »;

*anziché:* « Rizling Talijanski »,

*leggi:* « Rizling Italijanski »;

*anziché:* « Rizling Hajnski »,

*leggi:* « Rizling Rajnski »;

*anziché:* « Traminec erven »,

*leggi:* « Traminec crven »;

*anziché:* « Tramiñec minioliv »,

*leggi:* « Traminec mirisliv ».